

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 277



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

53° anno  
21 ottobre 2010

#### Sommario

#### I Atti legislativi

##### DECISIONI

- ★ **Decisione n. 938/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova** ..... 1

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all'articolo 11, paragrafo 5<sup>(1)</sup>** ..... 4

Regolamento (UE) n. 940/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 8

Regolamento (UE) n. 941/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di ottobre 2010 nell'ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009..... 10

Prezzo: 4 EUR

(segue)

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 942/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari .....	11
Regolamento (UE) n. 943/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 .....	13
Regolamento (UE) n. 944/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che rettifica il regolamento (UE) n. 902/2010 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	15

DIRETTIVE

★ <b>Direttiva 2010/67/UE della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti</b> <sup>(1)</sup> .....	17
---	----

DECISIONI

2010/625/UE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra</b> [notificata con il numero C(2010) 7084] <sup>(1)</sup> .....	27
---	----


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/626/UE:

★ <b>Decisione n. 1/2010 del Comitato misto UE-Messico, del 17 settembre 2010, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa</b> .....	30
---	----

2010/627/UE:

★ <b>Decisione n. 3/2010 del Comitato statistico Unione europea/Svizzera, del 1° ottobre 2010, recante modifica dell'allegato B dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico</b> .....	31
---	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti legislativi)

## DECISIONI

## DECISIONE N. 938/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2010

## relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra la Repubblica moldova (in prosieguo la «Moldova») e l'Unione europea si stanno sviluppando nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e la Moldova hanno convenuto un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Moldova. Il quadro di tali relazioni bilaterali è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente. Nel gennaio 2010 l'Unione europea e la Moldova hanno avviato i negoziati su un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo esistente di partenariato e di cooperazione.
- (2) L'economia moldava è stata duramente colpita dalla crisi finanziaria internazionale, che ha determinato un drastico calo della produzione, un deterioramento della posizione di bilancio e un aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
- (3) La stabilizzazione e la ripresa dell'economia moldava sono sostenute dall'assistenza finanziaria da parte del Fondo monetario internazionale (FMI). L'accordo di finanziamento FMI per la Moldova è stato approvato il 29 gennaio 2010.

(4) La Moldova ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea a causa dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

(5) Dato che nella bilancia dei pagamenti della Moldova permane un fabbisogno residuo di finanziamento per il 2010-2011, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Moldova di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma in corso dell'FMI. Tale assistenza finanziaria dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento esterno del bilancio dello Stato.

(6) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

(7) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(8) Gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la documentabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un controllo regolare della Commissione.

(9) Le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero riflettere i principi e gli obiettivi fondamentali della politica dell'Unione nei confronti della Moldova.

(10) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza macrofinanziaria in oggetto, occorre che la Moldova adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità connessa a tale assistenza. È altresì necessario che la Commissione provveda agli opportuni controlli e che la Corte dei conti provveda alle opportune verifiche contabili.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2010.

- (11) La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (12) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito all'evoluzione dell'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (13) A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(1)</sup>, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non si applica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Moldova e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell'FMI.
2. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese tra l'FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell'accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d'azione UE-Moldova. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.
3. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

#### Articolo 2

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ha il potere di negoziare con le autorità moldave le condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, che verranno fissate in un memorandum d'intesa comprendente uno scadenario per il soddisfacimento di tali condizioni (in prosie-

guo il «memorandum d'intesa»). Le condizioni sono in linea con gli accordi o le intese conclusi tra l'FMI e la Moldova e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica fissati nell'accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d'azione UE-Moldova. Tali principi e obiettivi mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la documentabilità dell'assistenza, inclusi in particolare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Moldova. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in un accordo sulla sovvenzione che verrà concluso tra la Commissione e le autorità moldave.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova, che sono rilevanti ai fini dell'assistenza in oggetto, e il rispetto dello scadenario convenuto.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Moldova siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, con il comitato economico e finanziario.

#### Articolo 3

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione della Moldova l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, sotto forma di sovvenzione erogata in almeno tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d'intesa.
2. La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni di politica economica stabilite nel memorandum d'intesa. Il pagamento della seconda rata e delle rate successive non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della rata precedente.
3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro pubblico della Moldova come beneficiario finale.

#### Articolo 4

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>(2)</sup>, e relative modalità di esecuzione<sup>(3)</sup>. In

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo sulla sovvenzione da convenire con le autorità moldave prevedono l'attuazione, da parte di quest'ultima, di misure specifiche per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità che interessino l'assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi dell'Unione, il memorandum d'intesa e l'accordo sulla sovvenzione prevedono inoltre controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco, effettuati dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta anti-frode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

#### Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 6

1. Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attua-

zione della presente decisione nel corso dell'anno precedente comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel memorandum d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e la decisione della Commissione di versare le rate dell'assistenza.

2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

#### Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, 20 ottobre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

---

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 939/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2010

**che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all'articolo 11, paragrafo 5**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 767/2009 prevede una serie di norme UE riguardanti le condizioni di commercializzazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. L'allegato IV del presente regolamento include le tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti.
- (2) I dati statistici di controllo delle autorità competenti negli Stati membri in merito alle deroghe nei campioni di mangimi hanno indicato che occorre apportare modifiche sostanziali ai parametri fissati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici in materia di metodi di campionamento e di analisi. Dal momento che la Commissione ha completato la valutazione di tali dati, occorre modificare di conseguenza la struttura e i parametri dell'allegato IV.
- (3) Le tolleranze modificate per il tenore di umidità dovrebbero tener conto di alcune materie prime per mangimi

con un tenore di umidità pari o superiore al 50 %, dato che gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno introdotto per tali materie prime per mangimi nuove disposizioni in merito all'etichettatura.

- (4) In mancanza di metodi per determinare il valore energetico e il valore proteico a livello dell'Unione, occorre che gli Stati membri possano mantenere le proprie tolleranze nazionali per tali parametri.
- (5) Quanto alle tolleranze recentemente introdotte per gli additivi per mangimi, occorre chiarire che esse si applicano soltanto alle deroghe tecniche, dato che la tolleranza analitica è già determinata conformemente al metodo ufficiale di accertamento del relativo additivo per mangimi. È opportuno che le tolleranze si applichino ai valori dichiarati nell'elenco degli additivi per mangimi e nell'elenco dei componenti analitici.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO IV

**Tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all'articolo 11, paragrafo 5****Parte A: Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII**

1. Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano deroghe tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell'UE tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori di cui al punto 2 vanno adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.
2. Ove si riscontri che la composizione di una materia prima per mangimi o un mangime composto deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII, si applicano le tolleranze seguenti:
  - a) per oli e grassi grezzi, proteina grezza e cenere grezza:
    - i)  $\pm 3\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 24 %;
    - ii)  $\pm 12,5\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 24 %, ma pari o superiori all'8 %;
    - iii)  $\pm 1\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'8 %;
  - b) per proteina grezza, zuccheri e amido:
    - i)  $\pm 3,5\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;
    - ii)  $\pm 17,5\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %;
    - iii)  $\pm 1,7\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;
  - c) per calcio, ceneri insolubili nell'acido cloridrico, fosforo totale, sodio, potassio e magnesio:
    - i)  $\pm 1\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 5 %;
    - ii)  $\pm 20\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori all'1 %;
    - iii)  $\pm 0,2\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'1 %;
  - d) per l'umidità:
    - i)  $\pm 8\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 12,5 %;
    - ii)  $\pm 1\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %, ma pari o superiori al 5 %;
    - iii)  $\pm 20\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori al 2 %;
    - iv)  $\pm 0,4\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 2 %;
  - e) per quanto concerne il valore energetico e il valore proteico, ove non siano state fissate tolleranze conformemente al metodo UE o al metodo ufficiale nazionale nello Stato membro in cui il mangime è immesso sul mercato, si applicano le tolleranze seguenti: per il valore energetico il 5 % e per il valore proteico il 10 %.
3. In deroga al punto 2, lettera a), per quanto riguarda olio e grassi grezzi e proteina grezza negli alimenti per animali da compagnia, qualora il tenore dichiarato sia inferiore al 16 %, la deroga ammessa è di  $\pm 2\%$  della massa o del volume complessivi.
4. In deroga al punto 2, la deroga ammessa verso l'alto al tenore dichiarato per oli e grassi grezzi, zuccheri, amido, calcio, sodio, potassio, magnesio, valore energetico e valore proteico può essere il doppio della tolleranza fissata ai punti 2 e 3.
5. In deroga al punto 2, le tolleranze per ceneri insolubili in acido cloridrico e per l'umidità si applicano soltanto verso l'alto e non sono fissati limiti alle tolleranze verso il basso.

**Parte B: Tolleranze per additivi per mangimi etichettati conformemente agli allegati I, V, VI e VII**

1. Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto deroghe tecniche. Esse si applicano agli additivi per mangimi nell'elenco degli additivi per mangimi e nell'elenco di componenti analitici.

Quanto agli additivi per mangimi elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione del mangime.

Ove si rilevi che il tenore di un additivo per mangimi in una materia prima per mangimi o in un mangime composto sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti<sup>(1)</sup>:

- a) 10 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è pari o superiore a 1 000 unità;
  - b) 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
  - c) 20 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
  - d) 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
  - e) 40 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è inferiore a 0,5 unità.
2. Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un mangime sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per mangimi, le tolleranze tecniche di cui al punto 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.
3. Fintantoché il tenore massimo di un additivo di cui al punto 2 non sia superato, la deroga al tenore dichiarato può essere di tre volte superiore alla tolleranza di cui al punto 1. Peraltro, se per additivi per mangimi rientranti nel gruppo dei microorganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per mangimi, il tenore massimo costituisce il valore massimo ammesso.»

---

<sup>(1)</sup> Nel presente punto 1 unità corrisponde a 1 mg, 1 000 UI (unità internazionali),  $1 \times 10^9$  UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per mangime corrispondente per kg di mangime, a seconda dei casi.

**REGOLAMENTO (UE) N. 940/2010 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	73,3
	MK	82,9
	XS	78,3
	ZZ	78,2
0707 00 05	MK	87,5
	TR	144,9
	ZZ	116,2
0709 90 70	TR	141,1
	ZZ	141,1
0805 50 10	AR	71,5
	BR	100,4
	CL	83,3
	IL	91,2
	TR	87,2
	ZA	96,9
	ZZ	88,4
0806 10 10	BR	220,7
	TR	146,0
	US	149,0
	ZA	64,2
	ZZ	145,0
0808 10 80	AR	75,7
	BR	59,6
	CL	80,9
	CN	64,2
	NZ	96,4
	US	82,6
	ZA	87,5
	ZZ	78,1
0808 20 50	CN	65,8
	ZA	88,6
	ZZ	77,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (UE) N. 941/2010 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di ottobre 2010 nell'ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità <sup>(3)</sup> stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle do-

mande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingente di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1° al 7 ottobre 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4449, presentate dal 1° al 7 ottobre 2010 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 86,932641 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,  
Jean-Luc DEMARTY*

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.

**REGOLAMENTO (UE) N. 942/2010 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2010****che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 ottobre 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono

pari alla quantità disponibile con il(i) numero(i) d'ordine 09.4321.

- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d'ordine 09.4321,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2010/11 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

## ALLEGATO

## «Zucchero concessioni CXL»

## Campagna di commercializzazione 2010/2011

## Domande presentate dall'1.10.2010 al 7.10.2010

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	( <sup>1</sup> )	Sospese

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(<sup>1</sup>) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

## «Zucchero Balcani»

## Campagna di commercializzazione 2010/2011

## Domande presentate dall'1.10.2010 al 7.10.2010

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo (*)	( <sup>1</sup> )	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	( <sup>1</sup> )	

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(\*) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(<sup>1</sup>) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

## «Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

## Campagna di commercializzazione 2010/2011

## Domande presentate dall'1.10.2010 al 7.10.2010

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

**REGOLAMENTO (UE) N. 943/2010 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 937/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 20.10.2010, pag. 7.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 ottobre 2010**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	60,18	0,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	60,18	0,00
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	60,18	0,00
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	60,18	0,00
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	51,83	1,92
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	51,83	0,00
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	51,83	0,00
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,52	0,21

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

**REGOLAMENTO (UE) N. 944/2010 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2010****che rettifica il regolamento (UE) n. 902/2010 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ad una verifica si è constatato un errore nell'allegato del regolamento (UE) n. 902/2010 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 902/2010 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere richiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze sfavorevoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 902/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari del paese terzo in questione immessi in libera pratica durante il periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e l'11 ottobre 2010.

Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 266 del 9.10.2010, pag. 56.

## ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 902/2010, nella parte relativa al codice NC 0808 10 80, la seconda riga è sostituita dal seguente testo:

«BR	51,1»
-----	-------

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/67/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2010

**che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5<sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti<sup>(2)</sup> fissa i criteri di purezza applicabili agli additivi menzionati nella direttiva 95/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti<sup>(3)</sup>.

(2) L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo, che comprende additivi autorizzati ai sensi della direttiva 95/2/CE, saranno adottati, conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<sup>(4)</sup>, nel momento in cui tali additivi alimentari sono inclusi nei rispettivi allegati, come disposto in tali paragrafi.

(3) Considerando che gli elenchi non sono ancora stati redatti e al fine di garantire che la modifica degli allegati della direttiva 95/2/CE conformemente all'articolo 31 sia efficace e che gli additivi autorizzati in tal modo siano conformi ad alcune condizioni di utilizzazione sicure, deve essere modificata la direttiva 2008/84/CE.

(4) Deve essere rivista la voce relativa al biossido di carbonio (E 290) per quanto riguarda il livello di «concentrazione di olio», al fine di tenere conto delle specifiche del Codex alimentarius redatte dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA — Joint Expert Committee on Food Additives) e dei documenti dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) (ad es., la norma ISO 6141).

(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (d'ora in poi «l'Autorità») ha valutato le informazioni sulla sicurezza degli estratti di rosmarino quando sono utilizzati come antiossidanti negli alimenti. Gli estratti di rosmarino derivano dal *Rosmarinus officinalis* L. e contengono varie componenti che svolgono funzioni antiossidanti (principalmente acidi fenolici, flavonoidi, diterpenoidi e triterpeni). Si considera appropriato adottare specifiche per gli estratti di rosmarino autorizzati come nuovo additivo alimentare per essere utilizzato negli alimenti conformemente alla direttiva 95/2/CE, cui è assegnato il codice E 392. Sono descritti alcuni tipi di procedimenti di produzione che utilizzano le estrazioni con solventi (etanolo, acetone ed esano) e l'estrazione di biossido di carbonio supercritico.

(6) L'em cellulosa di soia (E 426) è stata valutata dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 2003<sup>(5)</sup> ed è attualmente autorizzata nell'UE in virtù della direttiva 95/2/CE. Si produce attualmente una nuova varietà di em cellulosa di soia conforme a tutte le specifiche della

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Parere del Comitato scientifico per l'alimentazione umana sull'em cellulosa di soia, emesso il 4 aprile 2003 (SCF/CS/ADD/EMU/185 definitivo).

direttiva 2008/84/CE per l'E 426, eccettuato il fatto che è tecnologicamente necessario l'etanolo come precipitante per purificare la soluzione di estratto di questa nuova varietà di emicellulosa di soia. Di conseguenza, l'E 426 definitivo, le cui caratteristiche sono diverse dalla polvere bianca essiccata mediante nebulizzazione, potrà contenere anche una certa quantità residuale di etanolo, con una concentrazione massima del 2 %. L'etanolo è autorizzato dalla direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> come solvente di estrazione durante la trasformazione di materie prime, alimenti, componenti o ingredienti di alimenti, conformemente alle corrette pratiche di fabbricazione.

- (7) L'autorità ha valutato le informazioni sulla sicurezza della gomma cassia come nuovo additivo che funge da agente gelificante e addensante, ed ha emesso il suo parere il 26 settembre 2006 <sup>(2)</sup>. L'autorità ha ritenuto che l'utilizzazione della gomma cassia secondo quanto indicato e alle condizioni specificate non poneva alcun problema di sicurezza. È pertanto opportuno adottare specifiche per questo nuovo additivo alimentare cui è attribuito il codice E 427.
- (8) Deve essere modificata la voce relativa all'idrossipropilcellulosa (E 463) per correggere un errore delle specifiche in relazione con il tenore. Invece di «non meno dell'80,5 % di gruppi idrossipropilici», si deve leggere «non più dell'80,5 % di gruppi idrossipropilici». È quindi opportuno aggiornare le attuali specifiche.
- (9) La voce relativa all'idrogeno (E 949) deve essere corretta in modo tale che i livelli di concentrazione indicati nelle sezioni relative al tenore e alla purezza possano essere compatibili. Di conseguenza, deve essere corretta la concentrazione di azoto.
- (10) L'autorità ha valutato le informazioni sulla sicurezza di un nuovo additivo alimentare, l'alcol polivinilico (PVA), come pellicola di rivestimento per integratori alimentari ed ha emesso il suo parere il 5 dicembre 2005 <sup>(3)</sup>. L'autorità ha ritenuto che l'alcol polivinilico non poneva alcun problema di sicurezza, in quanto rivestimento di integratori alimentari sotto forma di capsule e pastiglie. È pertanto opportuno adottare specifiche per alcol polivinilico cui è assegnato il codice E 1203 e che è autorizzato come additivo alimentare in virtù della direttiva 95/2/CE.

- (11) L'autorità ha valutato le informazioni sulla sicurezza di sei gradi di polietilenglicoli (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) come pellicola di rivestimento da utilizzare negli integratori alimentari ed ha emesso il suo parere il 28 novembre 2006 <sup>(4)</sup>. L'autorità ha ritenuto che l'utilizzazione di questi gradi di polietilenglicoli come pellicole di rivestimento in formule di rivestimento pellicolare non poneva alcun problema di sicurezza per le pastiglie e le capsule di integratori alimentari nelle condizioni di utilizzazione previste. È stato assegnato il nuovo codice E a tutti questi gradi di polietilenglicoli, vale a dire E 1521. È pertanto opportuno adottare specifiche per questi sei gradi di polietilenglicoli e riunirli in un'unica voce. Di conseguenza, è necessario aggiornare le specifiche attuali già stabilite nella direttiva 2008/84/CE per il polietilenglicole 6000.
- (12) L'EFSA ha valutato la sicurezza dell'uso di un preparato enzimatico basato sulla trombina con fibrinogeno derivata da bovini e/o porcini come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti e, nel suo parere del 26 aprile 2005, è giunta alla conclusione che tale utilizzazione del preparato enzimatico non pone problemi di sicurezza quando esso viene prodotto come indicato nel parere <sup>(5)</sup>. Tuttavia il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 19 maggio 2010 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, ha considerato che l'inserimento nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE di questo preparato enzimatico come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti non era compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) 1333/2008, dal momento che non è conforme ai criteri generali posti dall'articolo 6 di tale regolamento, in particolare dal paragrafo 1, lettera c).
- (13) È necessario prendere in considerazione le specifiche e le tecniche analitiche per gli additivi secondo quanto indicato nelle disposizioni del Codex alimentarius elaborate dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari. È in particolare necessario adattare i criteri specifici di purezza, ove opportuno, per tenere conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse.
- (14) La direttiva 2008/84/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi è stata opposizione né del Parlamento europeo né del Consiglio,

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione connessa ad una domanda di utilizzazione della gomma cassia come additivo alimentare, The EFSA Journal (2006) 389, pagg. 1-16.

<sup>(3)</sup> Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione connessa all'utilizzazione di alcol polivinilico come pellicola di rivestimento per integratori alimentari, The EFSA Journal (2005) 294, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione in rapporto con l'utilizzazione di polietilenglicoli (PEG) come pellicola di rivestimento per integratori alimentari, The EFSA Journal (2006) 414, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione sull'utilizzazione di un preparato enzimatico basato sulla trombina e il fibrinogeno derivato da bovini o porcini come additivo alimentare per la ricombinazione di alimenti. The EFSA Journal (2005) 214, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 2008/84/CE è modificato in conformità con l'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2008/84/CE è modificato come segue:

- 1) Nella sezione relativa al biossido di carbonio (E290), la sottovoce «olio» è sostituita dal testo seguente:

«Olio	Non più di 5 mg/kg»
-------	---------------------

- 2) Dopo la sezione relativa all'additivo E 385, si inserisce la seguente sezione relativa all'E 392 Estratti di rosmarino:

**«E 392 ESTRATTI DI ROSMARINO**

SPECIFICHE GENERALI

<b>Sinonimo</b>	Estratto di foglie di rosmarino (antiossidante)
<b>Definizione</b>	Gli estratti di rosmarino contengono vari componenti, le cui funzioni antiossidanti sono state dimostrate. Tali componenti appartengono principalmente alle classi degli acidi fenolici, flavonoidi, diterpenoidi. Oltre ai componenti antiossidanti, gli estratti possono contenere triterpeni e materie organiche solventi estraibili definite specificamente nella seguente specifica
EINECS	283-291-9
Denominazione chimica	Estratto di rosmarino ( <i>Rosmarinus officinalis</i> )
<b>Descrizione</b>	L'antiossidante di estratto di foglie di rosmarino si prepara mediante l'estrazione di foglie di <i>Rosmarinus officinalis</i> utilizzando un sistema di solventi autorizzato. Gli estratti possono quindi essere deodorati e decolorati; possono inoltre essere normalizzati
<b>Identificazione</b>	
Componenti antiossidanti di riferimento: diterpeni fenolici	Acido carnosico (C <sub>20</sub> H <sub>28</sub> O <sub>4</sub> ) e carnosol (C <sub>20</sub> H <sub>26</sub> O <sub>4</sub> ) (che comprendono non meno del 90 % dei diterpeni fenolici totali)
Sostanze volatili di riferimento fondamentali	Borneolo, acetato di bornile, canfora, 1,8-cineol, verbenone
Densità	> 0,25 g/ml
Solubilità	Insolubile in acqua
<b>Purezza</b>	
Perdita all'essiccamento	< 5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg

1. Estratti di rosmarino prodotti a partire da foglie di rosmarino essiccate mediante estrazione di acetone

<b>Descrizione</b>	Gli estratti di rosmarino si producono a partire da foglie di rosmarino essiccate mediante estrazione di acetone, filtraggio, purificazione ed evaporazione di solventi, seguite da essiccazione e setacciamento per ottenere polvere fina o liquido
--------------------	--

**Identificazione**

Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento	≥ 10 % p/p, espresso come il totale di acido carnosico e di carnosol
Antiossidanti / sostanze volatili — Proporzione	(% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, "GC-MSD")
Solventi residui	Acetone: Non più di 500 mg/kg

2. *Estratti di rosmarino preparati attraverso estrazione di foglie di rosmarino essiccate mediante biossido di carbonio supercritico.*

Estratti di rosmarino prodotti a partire da foglie di rosmarino essiccate, estratte mediante biossido di carbonio supercritico con una piccola quantità di etanolo come solvente.

**Identificazione**

Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento	≥ 13 % p/p, espresso come totale di acido carnosico e carnosol
Antiossidanti / Sostanze volatili — Proporzione	(% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, "GC-MSD")
Solventi residui	Etanolo: Non più del 2 %

3. *Estratti di rosmarino preparati a partire da estratto etanologico di rosmarino deodorato.*

Estratti di rosmarino che sono preparati a partire da estratto etanologico di rosmarino deodorato. Gli estratti possono essere ulteriormente purificati, ad esempio mediante trattamento con carbone attivo e/o distillazione molecolare. Gli estratti possono essere in sospensione in portatori adeguati e approvati o essiccati mediante polverizzazione.

**Identificazione**

Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento	≥ 5 % p/p, espresso come totale di acido carnosico e carnosol
Antiossidanti / Sostanze volatili — Proporzione	(% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, "GC-MSD")
Solventi residui	Etanolo: Non più di 500 mg/kg

4. *Estratti di rosmarino decolorati e deodorati ottenuti mediante estrazione in due fasi utilizzando esano ed etanolo.*

Estratti di rosmarino che sono preparati a partire da estratto etanologico di rosmarino deodorato, sottoposti a estrazione con esano. Gli estratti possono essere ulteriormente purificati, ad esempio mediante trattamento con carbone attivo e/o distillazione molecolare. Gli estratti possono essere in sospensione in portatori adeguati e autorizzati o essiccati mediante polverizzazione.

**Identificazione**

Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento	≥ 5 % p/p, espresso come totale di acido carnosico e carnosol
--	---

Antiossidante / Sostanze volatili — Proporzione	(% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) $\geq$ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, "GC-MSD")
Solventi residui	Esano: Non più di 25 mg/kg Etanolo: Non più di 500 mg/kg

3) Nella sezione relativa all'E 426 Emicellulosa di soia:

(a) le voci «Definizione» e «Descrizione» sono sostituite dal testo seguente:

<b>«Definizione»</b>	L'emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile in acqua che si ottiene da ceppi naturali di fibra di soia mediante estrazione con acqua calda. Non devono essere utilizzati precipitanti organici diversi dall'etanolo
<b>Descrizione</b>	Polvere bianca o bianco-giallastra»

(b) nella voce «Purezza», si aggiunge la sottovoce seguente:

«Etanolo	Non più del 2 %»
----------	------------------

4) Dopo la sezione relativa all'additivo E 426, si inserisce la seguente sezione relativa all'E 427 Gomma cassia:

**«E 427 GOMMA CASSIA**

<b>Sinonimi</b>	
<b>Definizione</b>	La gomma cassia è l'endosperma tritato e purificato dei semi di <i>Cassia tora</i> e <i>Cassia obtusifoli</i> ( <i>Leguminosae</i> ) che contengono meno dello 0,05 % di <i>Cassia occidentalis</i> . Consiste prevalentemente in polisaccaridi di elevato peso molecolare composti soprattutto da una catena lineare di unità di 1,4- $\beta$ -D-mannopiranosio cui si collegano unità di $\alpha$ -D-galattopiranosio con legami 1,6. La proporzione tra mannosio e galattosio è di circa 5:1  Nella fabbricazione si tolgono ai semi i gusci e i germi mediante un trattamento termico meccanico, seguito dalla macinatura e dalla vagliatura dell'endosperma. L'endosperma tritato viene ulteriormente purificato mediante estrazione con isopropanolo
Tenore	Non meno del 75 % di Galattomannano
<b>Descrizione</b>	Polvere inodore tra giallo chiaro e biancastro
<b>Identificazione</b>	
Solubilità	Insolubile in etanolo. Si disperde bene in acqua fredda, formando una soluzione colloidale
Formazione di gel con borato	A una dispersione acquosa del campione aggiungere una quantità sufficiente di borato di sodio TS per elevare il pH al di sopra di 9, dopo di che si forma il gel

Formazione di gel con gomma di xantano	Pesare 1,5 g del campione e 1,5 g di gomma di xantano e mescolare. Aggiungere questa miscela (mescolando rapidamente) in 300 ml di acqua a 80 °C in un becher da 400 ml. Mescolare fino a che la miscela si scioglie e continuare a mescolare per altri 30 minuti dopo la dissoluzione (mentre si mescola, mantenere una temperatura superiore a 60 °C). Quando si finisce di mescolare, lasciare che la miscela si raffreddi a temperatura ambiente per almeno 2 ore  Quando la temperatura si abbassa al di sotto dei 40 °C, si forma un gel compatto, viscoelastico, ma questo gel non si forma in una soluzione di controllo all'1 % di sola gomma cassia o di sola gomma di xantano che sia stata preparata in modo analogo
Viscosità	Meno di 500 mPa.s (25 °C, 2 h, soluzione all'1 %), il che corrisponde a un peso molecolare medio di 200 000-300 000 D
<b>Purezza</b>	
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più del 2,0 %
pH	5,5-8 (soluzione acquosa all'1 %)
Sostanze grasse gregge	Non più dell'1 %
Proteine	Non più del 7 %
Ceneri totali	Non più dell'1,2 %
Perdita all'essiccamento	Non più del 12 % (5 h, 105 °C)
Totale di antrachinoni	Non più di 0,5 mg/kg (limite di individuazione)
Residui di solventi	Non più di 750 mg/kg di alcol isopropilico
Piombo	Non più di 1 mg/kg
<b>Criteri microbiologici</b>	
Conteggio totale su piastra	Non più di 5 000 unità formanti colonie per grammo
Lievito e muffe	Non più di 100 unità formanti colonie per grammo
Salmonella spp	Assente in 25 g
E. Coli	Assente in 1g»

5) Nella sezione relativa all'E 463 Idrossipropilcellulosa, la sottovoce «tenore» è sostituita dal testo seguente:

«Tenore	Contenuto non superiore all'80,5 % di gruppi idrossipropilici (-OCH <sub>2</sub> CHOHCH <sub>3</sub> ) equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglicosio su base anidra»
---------	---

6) Nella sezione relativa a E 949 idrogeno della voce «Purezza», la sottovoce «Azoto» è sostituita dal testo seguente:

«Azoto	Non più di 0,07 % v/v»
--------	------------------------

7) Dopo la sezione relativa all'additivo E 1201, è inserita la seguente sezione:

«E 1203 ALCOL POLIVINILICO

<b>Sinonimi</b>	Polimero di alcol vinilico, PVOH
<b>Definizione</b>	L'alcol polivinilico è una resina sintetica preparata mediante polimerizzazione di acetato di vinile, seguita da una idrolisi parziale dell'estere in presenza di un catalizzatore alcalino. Le caratteristiche fisiche del prodotto dipendono dal grado di polimerizzazione e dal grado di idrolisi
Denominazione chimica	Omopolimero di etenolo
Formula chimica	$(C_2H_3OR)_n$ dove R = H o $COCH_3$
<b>Descrizione</b>	Polvere granulosa, inodore, insipida, traslucida, bianca o di color crema
<b>Identificazione</b>	
Solubilità	Solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo
Reazione di precipitazione	Sciogliere 0,25 g del campione in 5 ml d'acqua, riscaldandola, e lasciar raffreddare la soluzione a temperatura ambiente. Aggiungendo 10 ml di etanolo a tale soluzione, si produce un precipitato bianco, torbido o flocculento
Reazione cromatica	Sciogliere 0,01 g del campione in 100 ml d'acqua, riscaldandola, e lasciar raffreddare la soluzione a temperatura ambiente. Si produce un colore azzurro quando si aggiunge (a una soluzione di 5 ml) una goccia di soluzione di prova di iodio e poche gocce di soluzione di acido bórico
Viscosità	Sciogliere 0,5 g del campione in 10 ml d'acqua, riscaldandola, e lasciar raffreddare la soluzione a temperatura ambiente. Aggiungendo una goccia di soluzione di prova di iodio a 5 ml di soluzione si produce un colore tra rosso scuro e azzurro
	Da 4,8 a 5,8 mPa.s (soluzione al 4 % a 20 °C) corrispondente a un peso molecolare medio di 26 000-30 000 D
<b>Purezza</b>	
Materie insolubili in acqua	Non più di 0,1 %
Indice di estere	Tra 125 e 153 mg KOH/g
Grado di idrolisi	Da 86,5 a 89,0 %
Indice di acidità	Non più di 3,0
Solventi residui	Non più di 1,0 % di metanolo e di 1,0 % di acetato di metile
pH	Da 5,0 a 6,5 (soluzione al 4 %)
Perdita all'essiccamento	Non più di 5,0 % (105 °C, 3H)
Residuo al momento dell'ignizione	Non più di 1,0 %
Piombo	Non più di 2,0 mg/kg»

8) La sezione «Polietilenglicole 6000» è sostituita dal testo seguente:

«E 1521 POLIETILENGLICOLE

<b>Sinonimi</b>	PEG, Macrogol, Ossido di polietilene
<b>Definizioni</b>	Polimeri di addizione di ossido di etilene e acqua abitualmente designati da un numero corrispondente approssimativamente al peso molecolare
Denominazione chimica	alfa-idro-omega-idrossipoli (ossi-1,2-etandiolo)
Formula chimica	$\text{HOCH}_2 - (\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2)_n - \text{CH}_2\text{OH}$
Peso molecolare medio	Da 380 a 9 000 D
Tenore	PEG 400: non meno di 95 % e non più di 105 % PEG 3000: non meno di 90 % e non più di 110 % PEG 3350: non meno di 90 % e non più di 110 % PEG 4000: non meno di 90 % e non più di 110 % PEG 6000: non meno di 90 % e non più di 110 % PEG 8000: non meno di 87,5 % e non più di 112,5 %
<b>Descrizione</b>	PEG 400 è un liquido igroscopico chiaro, viscoso, incolore o quasi incolore  PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 e PEG 8000 sono solidi bianchi o biancastri aventi l'aspetto della cera o della paraffina
<b>Identificazione</b>	
Punto di fusione	PEG 400: 4-8 °C PEG 3000: 50-56 °C PEG 3350: 53-57 °C PEG 4000: 53-59 °C PEG 6000: 55-61 °C PEG 8000: 55-62 °C
Viscosità	PEG 400: da 105 a 130 mPa.s a 20 °C PEG 3000: da 75 a 100 mPa.s a 20 °C PEG 3350: da 83 a 120 mPa.s a 20 °C PEG 4000: da 110 a 170 mPa.s a 20 °C PEG 6000: da 200 a 270 mPa.s a 20 °C PEG 8000: da 260 a 510 mPa.s a 20 °C  Per i polietilenglicoli il cui peso molecolare medio è superiore a 400, la viscosità è determinata a partire da una soluzione m/m al 50 % della sostanza candidata nell'acqua

Solubilità	<p>PEG 400 è miscibile con l'acqua, molto solubile nell'acetone, nell'alcol e nel cloruro di metilene, praticamente insolubile negli oli grassi e negli oli minerali</p> <p>PEG 3000 e PEG 3350: molto solubili nell'acqua e nel cloruro di metilene, leggermente solubili nell'alcol, praticamente insolubili negli oli grassi e negli oli minerali</p> <p>PEG 4000, PEG 6000 e PEG 8000: molto solubili nell'acqua e nel cloruro di metilene, praticamente insolubili negli oli grassi e negli oli minerali</p>
<b>Purezza</b>	
Acidità o alcalinità	Sciogliere 5,0 g in 50 ml d'acqua senza anidride carbonica e aggiungere 0,15 ml di soluzione di blu di bromotimolo . La soluzione è gialla o verde. Non più di 0,1 ml di idrossido di sodio 0,1 M sono necessari per cambiare il colore dell'indicatore in blu
Indice di idroxilo	PEG 400: 264-300 PEG 3000: 34-42 PEG 3350: 30-38 PEG 4000: 25-32 PEG 6000: 16-22 PEG 8000: 12-16
Ceneri solfatate	Non più di 0,2 %
1,4-Diossano	Non più di 10 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Etilenglicole e dietilenglicole	Non più di 0,25 % p/p da soli o combinati
Piombo	Non più di 1 mg/kg»

---

## DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2010

**ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra***[notificata con il numero C(2010) 7084]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/625/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di protezione e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano osservate le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.
- (2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.
- (3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di protezione dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano l'operazione, o le operazioni, di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25 della direttiva.
- (4) Data la diversità dei sistemi di protezione dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6,

della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

- (5) Andorra è uno Stato dotato di un sistema di coprincipato parlamentare, in cui le funzioni dei coprincipi sono esercitate dal presidente della Repubblica francese e dall'arcivescovo di Urgell.
- (6) Il diritto alla riservatezza è sancito dall'articolo 14 della costituzione del Principato di Andorra (Constitució del Principat d'Andorra), approvata dal referendum popolare del 14 marzo 1993.
- (7) Ad Andorra, le norme giuridiche a tutela dei dati personali sono ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE e sono iscritte nella legge qualificata n. 15/2003 del 18 dicembre sulla protezione dei dati personali (Llei qualificada de protecció de dades personals, LQPDP). Questa normativa in materia di protezione dei dati personali è completata dal decreto del 1° luglio 2004, che adotta il registro pubblico degli archivi di dati personali, e dal decreto del 9 giugno 2010, che adotta il regolamento dell'Agenzia andorrana per la protezione dei dati. Quest'ultimo strumento chiarisce diverse questioni sollevate, nel suo parere del 1° dicembre 2009, dal gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE <sup>(2)</sup>.
- (8) Disposizioni relative alla protezione dei dati figurano anche in numerosi strumenti giuridici che disciplinano diversi settori, quali la legislazione del settore finanziario, la normativa sanitaria e i registri pubblici.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Parere n. 7/2009 del 1° dicembre 2009, disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/justice\\_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_it.pdf)

- (9) Andorra ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, dell'8 novembre 2001, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, in vigore ad Andorra dal 22 gennaio 1996, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, in vigore ad Andorra dal 19 luglio 2006.
- (10) Le norme giuridiche applicabili ad Andorra in materia di protezione dei dati contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche e prevedono eccezioni e restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici. L'applicazione di tali norme è garantita da mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali e dal controllo indipendente esercitato dall'autorità di controllo, l'Agenzia andorrana per la protezione dei dati, dotata di poteri d'indagine e d'intervento e che opera in piena indipendenza.
- (11) Le autorità andorrane competenti per la protezione dei dati hanno fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione della legislazione di Andorra e hanno assicurato che la legislazione in materia di protezione dei dati è applicata conformemente a tale interpretazione. La presente decisione tiene conto di tali spiegazioni e garanzie, dalle quali di conseguenza dipende.
- (12) Si ritiene pertanto che Andorra fornisca adeguati livelli di protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (13) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali di queste ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.
- (14) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso un parere favorevole sul livello di adeguatezza della protezione dei dati personali, di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione<sup>(1)</sup>. In tale parere, il gruppo ha incoraggiato le autorità andorrane a portare avanti il processo di adozione di ulteriori disposizioni che estendano l'applicazione della legislazione di Andorra alle decisioni individuali automatizzate, che attualmente non sono contemplate esplicitamente dalla legge qualificata di Andorra sulla protezione dei dati personali.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che Andorra fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.

#### Articolo 2

La presente decisione riguarda l'adeguatezza della protezione fornita ad Andorra al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

#### Articolo 3

1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari ad Andorra al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

- a) un'autorità competente andorrana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure
- b) sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione; vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le autorità competenti andorrane non adottino o non intendano adottare misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento dei dati comporti un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per avvertire il responsabile del trattamento ad Andorra e dargli la possibilità di replicare.

2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi andorrani responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

<sup>(1)</sup> Parere n. 7/2009 del 1° dicembre 2009, disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/justice\\_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_it.pdf)

3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 3 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi andorrani incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità andorrane competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

#### *Articolo 5*

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione, circa l'adeguatezza della protezione ad Andorra ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 2011.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2010.

*Per la Commissione*

Viviane REDING

*Vicepresidente*

---

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del 17 settembre 2010

riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2010/626/UE)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 <sup>(1)</sup> (di seguito «la decisione n. 2/2000»), in particolare le note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa nonché la dichiarazione comune V ad essa relativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo.
- (2) In conformità della dichiarazione comune V, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette norme. Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il Comitato misto UE-Messico ha adottato le decisioni n. 1/2004 <sup>(2)</sup> e n. 1/2007 <sup>(3)</sup> che prorogavano, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis.
- (3) Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito in conformità della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a ti-

tolo provvisorio, l'applicazione delle norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, al fine di assicurare la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione,

DECIDE:

### Articolo 1

Le norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, si applicano fino al 30 giugno 2014 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'allegato III, appendice II, di tale decisione.

### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui le parti si scambiano le notifiche scritte attestanti l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2010.

Per il Comitato misto

Il presidente

Gustavo MARTIN PRADA

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 279 del 23.10.2007, pag. 15.

**DECISIONE N. 3/2010 DEL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA**  
**del 1° ottobre 2010**  
**recante modifica dell'allegato B dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera**  
**sulla cooperazione nel settore statistico**

(2010/627/UE)

IL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (qui di seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l'allegato B relativo alle regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera.

- (2) L'esperienza acquisita successivamente all'avvio dell'attuazione dell'accordo ha evidenziato la necessità di semplificarne l'applicazione sotto il profilo finanziario e di ridurre i relativi oneri amministrativi. Occorre pertanto procedere alla revisione dell'allegato B,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato B dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Sofia, addì 1° ottobre 2010.

*Per il Comitato misto*

*Il capo della delegazione UE*  
Walter RADERMACHER

*Il capo della delegazione svizzera*  
Jürg MARTI

---

<sup>(1)</sup> GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO B

**REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 8****1. Determinazione della partecipazione finanziaria**

- 1.1. La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al programma statistico dell'Unione europea.
- 1.2. Tale contributo si basa su due elementi:
  - il costo totale di Eurostat [costo],
  - il numero di Stati membri nell'Unione europea [# membri].
- 1.3. Il contributo finanziario è determinato come segue: [costo]/[# membri].
- 1.4. Tali elementi sono definiti come specificato in appresso.
  - 1.4.1. Il costo totale di Eurostat è pari all'85 % dell'ammontare degli stanziamenti d'impegno nel settore "Statistiche" (titolo 29) del bilancio dell'Unione europea conformemente alla nomenclatura del bilancio per attività. Ciò comprende le voci di spesa per la gestione e il supporto del settore "Statistiche" (spese relative al personale in servizio, spese relative al personale esterno e altre spese di gestione, immobili e spese connesse e spese di supporto per le attività), nonché interventi finanziari in relazione alla produzione di informazioni statistiche. [costo]
  - 1.4.2. Il numero di Stati membri è definito quale numero di Stati membri dell'Unione europea al 1° gennaio dell'anno in questione. [# membri]
- 1.5. Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è elaborato immediatamente dopo l'adozione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'anno in questione. Il calcolo finale è fatto immediatamente dopo l'adozione del bilancio per tale anno.

**2. Modalità di versamento**

- 2.1. Entro il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento dei contributi entro il 15 luglio. Ogni eventuale ritardo nell'emissione della richiesta di fondi comporta il corrispondente rinvio della data di pagamento prevista, in modo tale da consentire un termine di pagamento di almeno trenta giorni.
- 2.2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
- 2.3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato entro i termini di cui al punto 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto 2.1.
- 2.4. Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all'articolo 6, paragrafo 2, i costi legati al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Eurostat sono esclusivamente a carico della Svizzera.

Previo accordo tra Eurostat e l'Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L'importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare l'importo massimo detraibile per i funzionari dei paesi SEE-EFTA distaccati presso Eurostat in virtù dell'accordo SEE. Tale importo è deciso su base annua dal Comitato misto.

- 2.5. I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di bilancio destinate alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario <sup>(1)</sup> applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

### 3. Disposizioni di attuazione

- 3.1. Il contributo finanziario della Svizzera di cui all'articolo 8 resta di norma invariato per l'esercizio finanziario considerato.
- 3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto di gestione, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della fissazione del bilancio per l'anno successivo (n + 2) e di esso si deve tener conto nella richiesta di fondi.

### 4. Informazione

- 4.1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1) è redatto e trasmesso alla Svizzera a fini informativi un prospetto degli stanziamenti corrispondenti agli obblighi finanziari operativi e amministrativi di Eurostat per l'esercizio finanziario precedente (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
- 4.2. La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati SEE-EFTA.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 885/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda i campioni di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1269/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 243/2007 per quanto concerne il contenuto minimo dell'additivo per mangimi nei mangimi destinati ai suini da ingrasso <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 8/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione della proteasi serinica prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp.z.o.o) <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi pro-

dotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) <sup>(6)</sup>.

- (7) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e *Mowrah*, *Bassia*, *Madhuca* <sup>(7)</sup>.

- (8) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

## Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 1zzh [Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **3209 R 0885**: Regolamento (CE) n. 885/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 58).»;

- 2) al punto 1zzzn [Regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **3209 R 1269**: Regolamento (UE) n. 1269/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009 (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 27).»;

- 3) dopo il punto 1zzzzzu [Regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«1zzzzzv. **3209 R 1270**: Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28).

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 254 del 26.9.2009, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 339 del 22.12.2009, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 3 del 7.1.2010, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU L 37 del 10.2.2010, pag. 29.

1zzzzzw. **32010 R 0008**: Regolamento (UE) n. 8/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione della proteasi serinica prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 7).

1zzzzzx. **32010 R 0009**: Regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10).»;

4) al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 L 0006**: Direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 29).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 885/2009, (UE) n. 1269/2009, (UE) n. 1270/2009, (UE) n. 8/2010 e (UE) n. 9/2010 e della direttiva 2010/6/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 59/2009 del 29 maggio 2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 4c (Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32009 L 0121**: Direttiva 2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009 (GU L 242 del 15.9.2009, pag. 13).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2009/121/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 232 del 3.9.2009, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 242 del 15.9.2009, pag. 13.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l'ocratossina A <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione, del 26 febbraio 2010, recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

## Articolo 1

Al punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32010 R 0105**: Regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010 (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 7),

— **32010 R 0165**: Regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione, del 26 febbraio 2010 (GU L 50 del 27.2.2010, pag. 8).»

## Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 105/2010 e (UE) n. 165/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 35 del 6.2.2010, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 50 del 27.2.2010, pag. 8.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 48/2010 del 30 aprile 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre inserire nell'accordo la direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattato:

«— **32009 L 0164:** Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009 (GU L 344 del 23.12.2009, pag. 41).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2009/164/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 15.7.2010, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 344 del 23.12.2009, pag. 41.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2010 del 30 aprile 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) ai punti 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31 (Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0111**: Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).»;

- 2) al punto 16e (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32009 L 0111**: Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2009/111/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo <sup>(\*)</sup>, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 65/2008 del 6 giugno 2008 <sup>(3)</sup> o la decisione del Comitato misto SEE n. 114/2008 del 7 novembre 2008 <sup>(4)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 15.7.2010, pag. 18.  
<sup>(2)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.  
<sup>(3)</sup> GU L 257 del 25.9.2008, pag. 27.  
<sup>(4)</sup> GU L 339 del 18.12.2008, pag. 103.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2009 del 9 giugno 2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 1 (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

- «1a. **32009 D 0739**: Decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità

pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32).»

*Articolo 2*

I testi della decisione 2009/739/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 25.6.2009, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 37db (Decisione 2008/163/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«37dc. **32009 D 0965**: Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il do-

cumento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1).»

*Articolo 2*

I testi della decisione 2009/965/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

Articolo 2

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

I testi della direttiva 2009/149/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

considerando quanto segue:

Articolo 3

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti <sup>(2)</sup>,

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

DECIDE:

Articolo 1

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Al punto 42e (Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0149**: Direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65).»

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 42g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il punto seguente:

«42h. **32007 R 1371:** Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 1371/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Alla fine dell'allegato 6 è aggiunto il seguente testo:

considerando quanto segue:

“Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.

- (1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico <sup>(2)</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, che è stato integrato nell'accordo, è scaduto il 31 maggio 2010 e dev'essere pertanto abrogato ai sensi del medesimo,

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione è informata della formulazione di tale raccomandazione.

Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.

DECIDE:

Ai sensi dell'accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti ha l'obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.

*Articolo 1*

Il testo del punto 4b [Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è sostituito dal seguente:

Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all'Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne informa la Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

«**32010 R 0461**: Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione.» »

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 461/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*). Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2010.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2010 del 30 aprile 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2009 del 4 dicembre 2009 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori <sup>(3)</sup>.
- (4) Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario modificare il protocollo 37 dell'accordo, in modo tale che questo comprenda il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito con decisione 2009/17/CE, e l'allegato XVIII al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il punto seguente è inserito dopo il punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo:

«30a. **32009 D 0017**: Decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

In conformità dell'articolo 3 della decisione 2009/17/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare due persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato di esperti sul distacco dei lavoratori.»

*Articolo 2*

Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) è aggiunto il seguente punto:

«33. Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (Decisione 2009/17/CE della Commissione).»

*Articolo 3*

I testi della decisione 2009/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 15.7.2010, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 55/2010 del 30 aprile 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto <sup>(9)</sup>.
- (10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure <sup>(10)</sup>.
- (11) La decisione 2009/544/CE abroga la decisione 2002/739/CE della Commissione <sup>(11)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (12) La decisione 2009/563/CE abroga la decisione 2002/231/CE della Commissione <sup>(12)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) La decisione 2009/564/CE abroga la decisione 2005/338/CE della Commissione <sup>(13)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) La decisione 2009/567/CE abroga la decisione 1999/178/CE della Commissione <sup>(14)</sup>, modificata dalla decisione 2002/371/CE della Commissione <sup>(15)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 15.7.2010, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70.

<sup>(7)</sup> GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87.

<sup>(8)</sup> GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.

<sup>(9)</sup> GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65.

<sup>(10)</sup> GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21.

<sup>(11)</sup> GU L 236 del 4.9.2002, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.

<sup>(13)</sup> GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.

<sup>(14)</sup> GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

<sup>(15)</sup> GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

- (15) La decisione 2009/568/CE abroga la decisione 2001/405/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (16) La decisione 2009/578/CE abroga la decisione 2003/287/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (17) La decisione 2009/598/CE abroga la decisione 2002/740/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (18) La decisione 2009/607/CE abroga la decisione 2002/272/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

DECIDE:

#### Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 2y (Decisione 2007/506/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
- «2z. **32009 D 0543:** Decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27).»;
- 2) il testo del punto 2v (Decisione 2002/739/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:
- «**32009 D 0544:** Decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39).»;
- 3) il testo del punto 2g (Decisione 2002/231/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0563:** Decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).»;

- 4) il testo del punto 2p (Decisione 2005/338/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0564:** Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).»;

- 5) il testo del punto 2f (Decisione 2002/371/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0567:** Decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70).»;

- 6) il testo del punto 2i (Decisione 2001/405/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0568:** Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).»;

- 7) il testo del punto 2m (Decisione 2003/287/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0578:** Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).»;

- 8) il testo del punto 2w (Decisione 2002/740/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0598:** Decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65).»;

<sup>(1)</sup> GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82.

<sup>(3)</sup> GU L 236 del 4.9.2002, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13.

9) il testo del punto 2k (Decisione 2002/272/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32009 D 0607**: Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).»

#### Articolo 2

I testi delle decisioni 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE e 2009/607/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2010 del 30 aprile 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1136/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS)1 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1142/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17 <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1164/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 18 <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7 <sup>(5)</sup>.

- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1171/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39 <sup>(6)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32009 R 1136:** Regolamento (CE) n. 1136/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009 (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 6),
- **32009 R 1142:** Regolamento (CE) n. 1142/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009 (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 8),
- **32009 R 1164:** Regolamento (CE) n. 1164/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 15),
- **32009 R 1165:** Regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 21),
- **32009 R 1171:** Regolamento (CE) n. 1171/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 43).»

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 15.7.2010, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 26.11.2009, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 312 del 27.11.2009, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 43.

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 1136/2009, 1142/2009, 1164/2009, 1165/2009 e 1171/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2010

del 2 luglio 2010

## che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2010 del 30 aprile 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1293/2009 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 32 <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 R 1293**: Regolamento (UE) n. 1293/2009 della Commissione, del 23 dicembre 2009 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 23).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) n. 1293/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 15.7.2010, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 24.12.2009, pag. 23.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 96/2010

del 2 luglio 2010

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2009 del 3 luglio 2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

- 1) al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010»;

2) al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007, 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010»;

3) al paragrafo 8, i termini «anni 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2008, 2009 e 2010».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESON

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 22.10.2009, pag. 49.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**RETTIFICHE** **Rettifica della decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 267 del 9 ottobre 2010)*

A pagina 3, l'articolo 3, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:


«6. Le banconote in euro che sono state sottoposte al controllo di autenticità e idoneità e classificate come autentiche e idonee da parte del personale addestrato, ma senza l'ausilio di un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN possono essere rimesse in circolo soltanto tramite operazioni di sportello».

---

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE .....	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE .....	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE .....	40
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	42
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE .....	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e il protocollo 37 dell'accordo SEE .....	46



★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE</b> .....	47
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE</b> .....	50
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE</b> .....	52
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2010, del 2 luglio 2010, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà</b> .....	53


---

**Rettifiche**

★ <b>Rettifica della decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010)</b> .....	54
--	----

---

**Nota per il lettore** (vedi terza pagina di copertina)



## NOTA PER IL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 87/2010 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT